



COPIA

COMUNE DI PRIOCCA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

OGGETTO :

Regolamento per la determinazione, per l'anno 2012, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale, dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

OMISSIS

Il Sindaco riferisce:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- il successivo comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a tre punti percentuali;
- il successivo comma 7 dispone che, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a due punti percentuali;
- il successivo comma 8 dispone, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento, stabilendo che i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'IMU calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

Le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria.

Il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono sostanzialmente impossibile ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge.

Al contrario, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando le aliquote e la detrazione di cui all'allegato Regolamento, tenendo conto delle assegnazioni riportate sul "Portale del Federalismo Fiscale" e sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno a fine agosto 2012 e dagli ulteriori tagli previsti dal D.L. 06/07/2012 n.95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.135 (Revisione della spesa pubblica).

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la determinazione, per l'anno 2012, delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2012.

COMUNE DI PRIOCCA (CN)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28/09/2012

INDICE:

Articolo 1 - Aliquote

Articolo 2 - Detrazione

Articolo 3 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Aliquote

1. Per l'anno 2012 sono stabilite – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota (ordinaria) dello 0,92 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 + aumento 0,16 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui ai punti successivi;

aliquota dello 0,55 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.7, D.L.201/11 + aumento 0,15 punti percentuali)

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

aliquota dello 0,2 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.8, D.L.201/11)

relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

aliquota dello 0,5 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13, c.6, D.L.201/11 con diminuzione 0,26 punti percentuali)

relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (è pertanto escluso il coniuge), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente; per questa fattispecie NON può essere applicata la detrazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Qualora fosse disposto -con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

Articolo 2 – Detrazione

1. In base all'art.13, comma 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche:
 - a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
 - b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Articolo 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.